

Il criterio del massimo ribasso scelto per l'aggiudicazione di un appalto non è immediatamente impugnabile in quanto non impedisce la partecipazione alla procedura di gara

Autore: Gamen Mariachiara

In: Giurisprudenza commentata

“Il criterio del prezzo più basso non è autonomamente lesivo, in quanto non preclude la partecipazione alla gara dell’impresa ricorrente, né le impedisce di formulare un’offerta concorrenziale. La lesività della sfera giuridica derivante dalla scelta del criterio contestato non può, infatti, essere percepita con la pubblicazione del bando, ma è (in via eventuale) destinata ad attualizzarsi soltanto a seguito di un provvedimento successivo che renda concreto ed attuale l’interesse all’impugnazione, non essendo allo stato escluso che la ricorrente divenga aggiudicataria della gara.”

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale pugliese ha escluso l’impugnazione immediata della clausola del bando di gara che prevede, quale criterio di aggiudicazione prescelto, quello del massimo ribasso.

Nel caso di specie la Società ricorrente chiedeva l’annullamento del bando di gara, del disciplinare, del capitolato speciale d'appalto e di ogni altro atto connesso e consequenziale deducendo l’illegittimità della scelta di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in luogo di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuto come il più idoneo per la scelta del miglior contraente.

La Stazione appaltante si costituiva in giudizio eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse: “devono ritenersi immediatamente impugnabili le sole clausole degli atti di gara che impediscano la partecipazione o impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati, ovvero che rendano impossibile la formulazione dell’offerta”.

Il T.A.R. pugliese dichiara inammissibile il ricorso precisando che “i recenti interventi normativi in materia di contratti pubblici non hanno introdotto altri casi di impugnazione immediata da parte di potenziali concorrenti, tanto che allo stato non può ritenersi che l’onere di immediata impugnazione sia riferibile anche alle modalità di valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi e, in generale, alle modalità di svolgimento della gara, nonché alla composizione della commissione giudicatrice” (cfr. T.A.R. Veneto, III, 21.07.2017 n. 731; id. 17.7.2017 n. 680).

A ciò si aggiunga che per costante giurisprudenza, l'onere di immediata impugnazione del bando o del disciplinare di gara sussiste solo in caso di clausole escludenti, ossia che impediscono la partecipazione alla gara, o prescrivono requisiti soggettivi di ammissione o di partecipazione alla gara arbitrari e discriminatori.

Ne consegue che deve escludersi che la normativa di riferimento, anche dopo i recenti interventi riformatori, lasci margini di interpretazione nel senso di ampliare ulteriormente i casi di immediata impugnazione.

Pertanto, il Tribunale Amministrativo pugliese nel dichiarare inammissibile il ricorso, così conclude: “Nel caso di specie, non si rinviene l’effettiva lesione della situazione giuridica soggettiva di parte ricorrente. Il criterio del prezzo più basso non è autonomamente lesivo, in quanto non preclude la partecipazione alla gara dell’impresa ricorrente, né le impedisce di formulare un’offerta concorrenziale. La lesività della sfera giuridica derivante dalla scelta del criterio contestato non può, infatti, essere percepita con la pubblicazione del bando, ma è (in via eventuale) destinata ad aggiornarsi soltanto a seguito di un provvedimento successivo che renda concreto ed attuale l’interesse all’impugnazione, non essendo allo stato escluso che la ricorrente divenga aggiudicataria della gara.”

<https://www.diritto.it/criterio-del-massimo-ribasso-scelto-laggiudicazione-un-appalto-non-immediatamente-impugnabile-quanto-non-impedisce-la-partecipazione-alla-procedura-gara/>